



Repubblica italiana
Corte dei conti
La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	PRESIDENTE
Dott. ^{ssa} Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE
Dott. ^{ssa} Valeria Mistretta	CONSIGLIERE RELATORE
Dott. ^{ssa} Lucia d' Ambrosio	CONSIGLIERE
Dott. ^{ssa} Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	PRIMO REFERENDARIO

nella camera di consiglio del 7 novembre 2016;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Telti con nota prot. n. 6248 dell'11 ottobre 2016;

Vista la nota di trasmissione del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna prot. n. 603 del 14 ottobre 2016;

Vista la nota in data 27 ottobre 2016 con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Valeria Mistretta;

Vista la nota prot. n. 59675647 del 3 novembre 2016 con la quale il Magistrato istruttore, Consigliere Valeria Mistretta, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 25/2016 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Consigliere Valeria Mistretta;

P R E M E S S O

Con nota del 14 ottobre 2016 il Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Telti relativa all'interpretazione dell'art. 10, comma 2 bis, del decreto legge n. 90/2014 chiedendo in particolare se "spetta la

liquidazione dei diritti di rogito ai segretari comunali collocati nella fascia professionale B che prestano servizio e rogano contratti nell'interesse di enti locali sprovvisti di personale con qualifica dirigenziale".

CONSIDERATO

1. La richiesta, formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco del Comune di Telti e inoltrata a questa Sezione di controllo per il tramite del Responsabile della Segreteria del Consiglio delle Autonomie Locali nelle more del rinnovo del Consiglio stesso.

2. La richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo, nei suoi profili generali e astratti, in quanto attiene all'interpretazione di norme dettate a fini di contenimento della spesa pubblica e rientra perciò nella materia di contabilità pubblica.

3. La questione all'esame concerne l'art. 10, comma 2 bis, del decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114 dell'11 agosto 2014.

Si tratta, come ricordato anche nella richiesta di parere dal Sindaco del comune di Telti, di norma oggetto di interpretazione da parte della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (delibera n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 24 giugno 2015) che ha ritenuto, per quanto rileva per il presente quesito, che *"i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"* e, condividendo quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione 21/2015/PAR), che non spettino *"ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale"*.

Tale interpretazione non è stata condivisa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro (sentenza n. 1539 del 18 maggio 2016) che ha ritenuto che i diritti di segreteria spettino, oltre che ai segretari di fascia C, anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale.

Successivamente, la Sezione di controllo della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 74/2016/PAR del 15 settembre 2016, ha ricostruito l'iter di approvazione della norma e ha analizzato le due diverse interpretazioni sopra richiamate, giungendo alla conclusione di *"confermare l'orientamento esplicitato secondo i principi stabiliti in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie"*, considerato che *mentre ai segretari di fascia A e B spetta in ogni caso il trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti, per i segretari di fascia C l'equiparazione si realizza soltanto se nella struttura organizzativa sono presenti dirigenti Ne consegue che i segretari di fascia C, che operano in comuni con presenza di dirigenti, finiscono per godere di retribuzione più elevata rispetto ai pari fascia titolari di sedi di comuni nei quali non vi siano dirigenti"*.

4. Con riguardo al quesito posto dal Comune di Telti, questa Sezione di controllo non si discosta dall'interpretazione fornita con valore nomofilattico dalla Sezione delle Autonomie nella delibera 21 del 2015, e dalla successiva prospettazione confermativa contenuta nella deliberazione n. 74/2016/PAR della Sezione di controllo dell'Emilia Romagna.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione di controllo

DELIBERA

Il parere come in motivazione.

ORDINA

che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Telti, nonché all'Assessore e al Direttore generale dell'Assessorato Enti locali della Regione Autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 7 novembre 2016.

IL RELATORE

Valeria Mistretta

IL PRESIDENTE

Francesco Petronio

Depositata in Segreteria in data 8 Novembre 2016

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)